***J.Locke – Testi etico-politici***

Da Locke, *Trattato sul governo*, Editori riuniti, Roma, 1996

***L1: lo stato di natura***

Per ben comprendere che cosa sia il potere politico e ricostruirne la genesi, occorre considerare quale sia lo stato in cui tutti gli uomini per natura si trovano: uno stato di perfetta libertà di regolare le proprie azioni e disporre dei propri beni e persone come meglio credono, entro i limiti della legge naturale, senza chiedere l’altrui benestare o obbedire alla volontà di altri.

È questo anche uno stato di eguaglianza, in cui potere e autorità sono reciproci poiché nessuno ne ha più degli altri. Nulla invero è più evidente del fatto che creature della stessa specie e grado, indifferenziatamentre nate per godere degli stessi doni della natura e usare le stesse facoltà, debbano essere fra loro eguali, senza alcuna subordinazione o soggezione, se il Signore e padrone di esse tutte non ha manifestamente dichiarato la sua volontà di preporne una alle altre conferendole con un’evidente e chiara designazione un indubbio diritto al dominio e alla sovranità. (p.5)

***L2: “Non è uno stato di licenza”***

Ma, per quanto sia uno stato di libertà, questo non è uno stato di licenza. Benché sia incondizionatamente libero, in questo stato, di disporre della sua persona e dei suoi beni, l’uomo non è libero di distruggere se stesso o altra creatura umana che gli appartenga, se non quando lo imponga un motivo più nobile della semplice sopravvivenza. Lo stato naturale è governato da una legge di natura che è per tutti vincolante; e la ragione, che è poi quella legge stessa, insegna a chiunque soltanto voglia di interpellarla che, essendo tutti gli uomini uguali e indipendenti, nessuno deve ledere gli altri nella vita, nella salute, della libertà o negli averi. Infatti, essendo tutti opera di un solo Creatore onnipotente e infinitamente saggio, servi tutti di un solo supremo Signore, inviati in questo mondo per suo volere e per i suoi disegni, gli uomini sono proprietà di colui di cui sono creature, fatti per durare finché a lui, non ad altri, piaccia. E poiché siamo forniti di eguale facoltà, partecipi di una comune natura, non si può supporre fra noi una subordinazione tale che ci autorizzi a distruggerci a vicenda, come se fossimo stati creati gli uni a uso degli altri, così come i ranghi inferiori delle creature sono fatti a nostro uso. Come ciascun è tenuto a conservare se stesso e a non abbandonare volontariamente il posto assegnato, così allo stesso modo, quando non è in questione la sua sopravvivenza, ciascuno deve quanto più può preservare gli altri uomini e – a meno che non si tratti di un fare giustizia di un trasgressore – non può sottrarre o ledere la vita, la libertà, la salute, le membra o i beni di un altro. (pp. 7-8)

***L3: Dallo stato di natura a quello civile***

Le leggi di cui fin qui s’è detto (cioè le leggi di natura), vincolano di uomini in modo assoluto, appunto perché uomini, anche quando non vi sia fra loro una determinata associazione, né abbiano formalmente pattuito che cosa fare o non fare. Ma noi non siamo, da soli, capaci di procurarci un’adeguata quantità delle cose necessarie per una vita quale la nostra natura desidera, una vita consona alla dignità dell’uomo. A causa di ciò, per eliminare e rimediare a quei difetti e quelle imperfezioni che ci sono proprio in quanto viviamo ciascuno per suo conto, siamo naturalmente indotti a cercare l’unione e la società con gli altri. È per questo che gli uomini cominciarono a radunarsi in società politiche. (p.12)

***L4: Dallo stato di natura a quello civile***

L’intento di evitare questo stato di guerra (in cui non v’è altro appello che al cielo, e a cui porta ogni minima divergenza, non essendovi autorità che possa decidere fra i contendenti) è il grande motivo per cui gli uomini si associano fra loro e abbandonano lo stato di natura: infatti, dove c’è un’autorità, un potere terreno, cui sia possibile appellarsi a riparazione del torto subito, non può perpetuarsi lo stato di guerra e ogni controversia è risolta da quell’autorità. (p.17)

***L5: Schiavitù e libertà***

La libertà naturale dell’uomo consiste nell’essere esente da ogni superiore potere sulla terra e non subordinato alla altrui volontà o autorità legislativa, e nel tenere per regola la sola legge di natura. La libertà dell’uomo nello stato sociale consiste invece nel non essere soggetto a nessun potere legislativo fuori di quello fondato per comune consenso nello Stato, non soggetto al dominio di una legge che non sia quella che il legislativo renderà operante in conformità del mandato affidatogli. La libertà non è dunque, come vuole Filmer, “libertà per ciascuno di fare ciò che gli pare, di vivere come gli pare e piace, e non essere vincolato da alcuna legge”; al contrario, la libertà degli uomini nello stato politico consiste nell’avere una stabile norma in conformità della quale vivere, comune a tutti i membri di quella società e creata dal potere legislativo ivi istituito: libertà di seguire la mia volontà in tutti i casi su cui la norma non si pronuncia, senza essere mai soggetto all’incostante, incerta, imponderabile, arbitraria volontà altrui, così come la libertà naturale sta nel non obbedire ad altra restrizione che alla legge di natura. (p.19)

[...] Un uomo, infatti, non avendo potere sulla propria vita, non può per contratto o col proprio consenso, farsi schiavo di chicchessia, o sottomettersi al potere assoluto arbitrario di altri, che possono toglierli a loro piacimento la vita. Non si può dare maggiore potere di quello che si possiede, e chi non può sopprimere la propria vita non può dare agli altri potere su di essa. (p20)

***L6: Proprietà e lavoro***.

Benché la terra e tutte le creature inferiori siano comuni a tutti gli uomini, ciascuno ha tuttavia la proprietà della sua persona: su questa nessuno ha diritto alcuno all’infuori di lui. Il lavoro del suo corpo e l’opera delle sue mani, possiamo dire, sono propriamente suoi. Qualunque cosa dunque egli tolga dallo stato in cui la natura l’ha creata e lasciata, a essa incorpora il suo lavoro e vi intesse qualcosa che gli appartiene, e con ciò se ne appropria. Togliendo quell’oggetto dalla condizione comune in cui la natura lo ha posto, vi ha aggiunto col suo lavoro qualcosa che esclude il comune diritto degli altri uomini. (p.23)

***L7: Limiti alla proprietà***.

Quanto ciascuno può usare a vantaggio della propria vita, prima che si deteriori, tanto col suo lavoro può appropriarsi; quanto da ciò eccede è più di quanto gli spetta e appartiene ad altri. Nulla Dio ha fatto perché l’uomo sciupi o distrugga. (p.26)

[...] Mi pare perciò assai facile comprendere come il lavoro poté originariamente fondare il diritto alla proprietà dei comuni beni di natura, e come il limite di quella fosse fissato dal consumo che possiamo farne per i nostri usi. Non v’era dunque ragione di discutere quel diritto, né v’erano dubbi quanto all’estensione della proprietà che questo conferiva. Diritto e utilità andavano insieme, perché, avendo diritto su tutto ciò su cui poteva esercitare il suo lavoro, un uomo non era mai tentato di lavorare per più di quello che poteva usare. Ciò escludeva ogni contesa circa la legittimità, e ogni usurpazione dei diritti altrui: la porzione che un uomo si tagliava per sé era facilmente visibile, ed era inutile, oltre che disonesto, tagliarsi una porzione troppo grossa o prendere più di quanto poteva servire. (p.39)

***L8: Locke contro Hobbes***.

Come se il uomini, abbandonando lo stato di natura per lo stato sociale, avessero convenuto che tutti tranne uno dovessero essere soggetti ai vincoli della legge e che quell’uno conservasse tutta la libertà dello stato di natura, accresciuta dal potere e resa incontrollata dall’impunità. Tanto vale pensare che gli uomini siano tanto sciocchi da evitare con cura i danni che possono far loro una faina o una volpe e darsi tranquillamente – convinti anzi di mettersi al sicuro – in pasto a un leone. (pp.68-9)

***L9: Il patto***.

Poiché gli uomini, come s’è detto, sono tutti per natura liberi, eguali e indipendenti, nessuno può essere tolto da questa condizione e assoggettato all’altrui potere politico senza suo consenso. Un uomo si spoglia della sua libertà naturale e accetta i vincoli della società civile solo quando decide insieme con gli altri uomini di associarsi e unirsi tutti in una comunità, per viver bene, nella tranquillità e nella pace reciproca, assicurandosi il godimento delle loro proprietà e una maggiore protezione contro coloro che a quella società non appartengono. Questo può essere fatto da un gruppo di uomini, perché non lede la libertà di tutti gli altri, che restano come prima nell’indipendenza dello stato di natura. Quando un certo numero di uomini in tal modo consente di istituire una comunità o stato politico, essi vengono immediatamente associati in modo da costituire un solo corpo politico, in cui la maggioranza ha diritto di decretare e decidere per il resto. (p.71)

***L10: Divisione dei poteri***.

Il potere legislativo è quello che ha il diritto di prescrivere il modo in cui la forza dello Stato dovrà essere usata per la salvaguardia della comunità dei suoi membri. Ma, poiché le leggi, che devono essere costantemente operanti e la cui forza non deve mai venir meno, possono essere fatte in poco tempo, non c’è bisogno che il legislativo sia permanentemente in atto, non avendo una funzione continua da svolgere. Ora, data la debolezza umana, incline a impossessarsi dal potere, per coloro che hanno diritto di fare le leggi può essere troppo grande la tentazione di impadronirsi anche del diritto di eseguirle, esonerandosi così dall’obbedienza alle leggi stesse che essi fanno, adattando la legge, sia nella formulazione sia nell’attuazione, a loro privato vantaggio e finendo dunque con l’avere un interesse distinto da quello della comunità e in contrasto col fine della società e del governo. Per questo negli Stati ben ordinati, in cui il bene collettivo è tenuto nella debita considerazione, il potere legislativo è posto nelle mani di diverse persone che, riunendosi nei modi prescritti, hanno di per sé o assieme con altri il potere di far leggi, dopodiché si sciolgono e sono essi stessi soggetti alle leggi che hanno fatto, ciò che costituisce un ulteriore e stretto impegno a badare che esse siano fatte per il bene comune. (p.105)

***L11: Subordinazione dei poteri al legislativo***.

In uno Stato che poggi su proprie basi e operi secondo la propria natura, cioè per la salvaguardia della comunità, non ci può essere se non un solo supremo potere, che è il legislativo, al quale tutti gli altri sono e devono essere subordinati. Tuttavia, essendo il legislativo solo un potere fiduciario inteso per certi fini, resta al popolo il supremo potere di destituire o mutare il legislativo quando constata che esso agisce in modo contrario alla fiducia in esso riposta. Infatti, ogni potere dato in affidamento per il conseguimento d’un fine è limitato appunto a quel fine, e, ogni qual volta quest’ultimo venga manifestamente trascurato o calpestato, l’affidamento non può non venir meno e il potere non ritornare nelle mani di coloro che l’hanno conferito, e che possono di nuovo collocarlo dove credono più opportuno per la loro sicurezza e tutela. Così la comunità conserva sempre il supremo potere di difendersi dai tentativi e disegni di chiunque, sia pure di legislatori quando essi siano così stolti o malvagi da formulare e perseguire piani contrari alle libertà o ai beni dei sudditi. (p.108)

***L12: Il diritto a difendersi***.

Ma coloro che affermano che si getta il seme della ribellione, che si possono cioè occasionare guerre civili e discordie intestine, quando si dice al popolo che è assolto dall’obbedienza ogni qualvolta con mezzi illegali si attenti alla sua libertà e proprietà e che può opporsi alla violenza illegittima di coloro che erano suoi funzionari quando essi usurpano la sua proprietà tradendo così il mandato ricevuto, e che dunque tale dottrina è da respingere perché fatale alla pace nel mondo, potrebbero allo stesso titolo sostenere che uomini onesti non possono opporre resistenza a briganti e pirati perché ciò potrebbe provocare disordine e spargimento di sangue. Il male che può accadere in questi casi non può essere imputato a chi difende il suo diritto, ma a chi usurpa il diritto altrui. Vorrei che si riflettesse su che sorta di pace ci sarebbe al mondo se l’uomo onesto e senza colpa, per amore della pace appunto, dovesse senza colpo ferire lasciare tutto ciò che possiede a chi se ne è impossessato con mano violenta: una pace fatta di violenza e rapina e che si deve mantenere solo a beneficio di briganti e oppressori. Come non trovare ammirevole la pace che vige fra il forte e il debole quando l’agnello offre spontaneamente la gola alle zanne del lupo imperioso? L’antro di Polifemo è un esempio perfetto di una pace siffatta e d’un tal governo: Ulisse e i suoi compagni non dovevano far altro che lasciarsi tranquillamente divorare, e Ulisse, uomo avveduto, doveva predicare l’obbedienza passiva ed esortare gli altri a una serena sottomissione, illustrando loro quanta importanza la cosa avesse per la pace dell’umanità e mostrando gli inconvenienti che avrebbero potuto prodursi, se si fossero proposti di resistere a Polifemo, che era ora il loro signore. (pp.162-3)